



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. 15526 del 15/07/2021

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI ABITATIVE PER LA VITA AUTONOMA DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA', AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 E DELLA LEGGE 241/1990.

RICHIAMATI

- La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali.
- L’art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi.
- L’art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all’interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l’amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l’assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l’interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all’interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione.
- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”. La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale. “Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia - 4 - preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- La legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali. 12) il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55- 57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di co-progettazione, quale "metodologia ordinaria" per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento. VISTO CHE - la lettura coordinata delle fonti e delle disposizioni citate evidenzia una costante evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti del legislatore; - il quadro complessivo emergente dalle fonti antecedenti all'art. 55 del Lgs 117/17 consentiva di ricorrere allo strumento della co-progettazione con riferimento ad interventi innovativi e/o sperimentali, previa indicazione di un'istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all'individuazione di uno o più partner disponibili alla co-progettazione e gestione dei servizi innovativi; - l'art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ..."; - la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 consente di superare i dubbi interpretativi rispetto all'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e alla conseguente espansione del perimetro di utilizzo della co-progettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dal citato art. 55 del Codice Terzo Settore; - il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55- 57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore) offre una sintesi che permette di operare in un quadro sufficientemente certo definendo un procedimento amministrativo che consente la concreta e corretta applicazione degli istituti della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice Terzo Settore; -
- La Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bologna avente ad oggetto "DEFINIZIONE DI PROFILI PROCEDURALI E GESTIONALI DELLE ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E LA CITTADINANZA ATTIVA" N.88175/2021 del 24-02-2021.
- Le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31-03-2021 e nello specifico quanto indicato al punto 2 in relazione al Procedimento di co-programmazione.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

CONSIDERATO CHE

- Tra gli obiettivi prioritari delle Schede tecniche Anno 2021 del Contratto di Servizio tra il Comune di Bologna e ASP si evidenzia che, a seguito del nuovo assetto organizzativo che ha visto il Comune riacquisire la piena gestione delle azioni connesse ai servizi per le persone con disabilità, viene chiesto ad ASP di sviluppare proposte, misure e progettualità finalizzate in modo specifico al mantenimento dei livelli di autonomia delle persone con disabilità, concentrando l'attenzione sulla dimensione abitativa, attraverso forme "leggere e flessibili" di condivisione del contesto di vita, anche nella prospettiva del "dopo di noi" e della "vita indipendente" e comunque evitando e/o allontanando il più possibile il ricorso a strutture a più alta protezione. A tal fine si opera per dar seguito ad un rafforzamento delle forme di co-housing esistenti con nuove soluzioni, avviando inoltre nuove forme di coabitazione, tenendo presente che tali attività non possono essere realizzate senza un puntuale e strutturato servizio di accompagnamento professionale.
- La volontà di ASP Città di Bologna di agire questa linea di lavoro prioritaria indicata, in piena sinergia con il Comune di Bologna – Area Welfare, mediante un coinvolgimento diretto e operativo dei "Servizi Abitativi - Agenzia per l'Abitare" e una trasversale attivazione degli altri servizi che compongono l'Area Coesione Sociale.

ASP CITTA' DI BOLOGNA INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore che manifestino la disponibilità alla co-programmazione di interventi innovativi per lo sviluppo di abitative per la vita autonoma di persone adulte con disabilità.

1 - Oggetto

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 Codice del Terzo Settore ed è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Alla luce di quanto richiamato, ASP Città di Bologna, in sinergia con il Comune di Bologna Area Welfare, propone un percorso di confronto e di analisi che ponga al centro il tema della vita autonoma delle persone adulte con disabilità e delle possibili linee di sviluppo con particolare riferimento alla dimensione dell'abitare, in quanto la reale integrazione richiede una sfida importante rappresentata dalla sperimentazione di nuove soluzioni e nuove politiche abitative volte a favorire l'autonomia e percorsi di emancipazione. L'abitare rappresenta un aspetto fondamentale di vita di ogni persona ma attorno ad esso si muovono altre importanti tematiche come ad esempio il lavoro, la socializzazione che nel confronto emergeranno e verranno trattate

Il percorso, in relazione al tema indicato, pone i seguenti obiettivi:

- realizzare un'analisi partecipata dei bisogni partendo dall'ascolto delle diverse realtà che operano e affiancano da sempre le persone con disabilità e i loro familiari



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- giungere alla condivisione di possibili linee di intervento in un contesto già ricco di iniziative varie e significative che richiedono spazi di ascolto e di costruzione di idee ed esperienze ;
- definire in modo congiunto possibili modalità realizzative ed interventi mettendo al centro la persona con disabilità e la famiglia come protagonisti e non destinatari passivi ;
- rilevare e ricomporre sull'oggetto le risorse disponibili e definire le risorse necessarie per dare risposta ai diversi bisogni delle persone ma anche al cambiamento del fenomeno cercando di spostarci anche su una dimensione valoriale riconoscendo concetti importanti quali il diritto alla vita adulta autonoma, al durante noi e dopo di noi .

2 - Requisiti dei partecipanti

Sono ammessi alla co-programmazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con ASP Città di Bologna per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 1 comma 5, L. 328/2000,
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.
- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore".

Riveste carattere di titolo preferenziale l'aver una esperienza specifica in campi di attività inerenti l'oggetto del presente Avviso.

3 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno manifestare la propria disponibilità alla partecipazione al percorso di co-programmazione attraverso la seguente modalità:

Invio tramite PEC del - Modello di domanda di partecipazione con relative dichiarazioni di cui al punto 2, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:30 del 30/07/2021

4 – Tempi e modalità di svolgimento del procedimento

La fase di co-programmazione si svilupperà in un tempo congruo alla trattazione della tematica, indicativamente pari a 3 mesi, mediante la convocazione da parte di ASP Città di Bologna di incontri di confronto ai quali saranno invitati i soggetti che hanno fatto richiesta di partecipazione e in possesso requisiti indicati al punto 2.

Potranno essere definite in sinergia con i partecipanti modalità di lavoro diversificate quali gruppi tematici, elaborazioni testuali, momenti allargati a esperti e facilitatori.

ASP Città di Bologna assumerà la funzione di coordinamento e di segreteria organizzativa.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

5 - Conclusione del procedimento

Il Procedimento si concluderà con l'elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi che potrà essere base di partenza di un'eventuale successiva fase di co-progettazione.

Si precisa che la successiva fase di co-progettazione potrà fare riferimento ad un numero circoscritto di ambiti di intervento individuati dai lavori di co-programmazione, quelli cioè ritenuti maggiormente utili e coerenti con il mandato ricevuto dal Comune di Bologna.

E' altresì fatta salva la possibilità per ASP di non dare corso alla successiva fase di co-progettazione, qualora non sussistano presupposti coerenti con la delega ricevuta da ASP con il Contratto di servizio sul tema in oggetto.

6 – Regime di pubblicità e trasparenza

Il presente avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai più generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa, concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, viene pubblicato sul sito Internet di ASP Città di Bologna www.aspbologna.it.

Bologna, 15/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Irene Bruno